



Comune di Camerino

Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 156 del 21-12-2020

ORDINANZA DEL SINDACO

**SETT.1^ - AFFARI GENERALI - STATISTICA - SERVIZI SOCIALI - CULTURALI
- DEMOGRAFICI**

**Oggetto: ALLEVAMENTO BOVINO AZIENDA SIG. IAIANI COSTANTINO -
CODICE AZIENDALE N. IT007MC343 - SEQUESTRO CAUTELATIVO
PER SOSPETTA TUBERCOLOSI BOVINA.**

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di dicembre, il SINDACO Dr. Sandro Sborgia

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954;

Vista la Legge n. 615 del 9 giugno 1964 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Ministero della Sanità n. 323 del 28/06/1993;

Visto il D.M. n. 592 del 15/12/1995;

Visto il D.P.G.R. della Regione Marche n. 298 del 20/12/2006;

Visto il D.P.G.R. della Regione Marche n. 156/2013;

Vista l'Ordinanza Ministeriale del 28/5/2015 e s.m.i. (Ord. Min. 06/06/2017);

Vista la nota prot. n. 0130605 del 15/12/2020 del Servizio Veterinario - Sanità Animale dell'A.S.U.R. Marche, Area Vasta 3 Macerata, in atti al n. 27679 del 16.12.2020 di protocollo del Comune di Camerino, con la quale si segnala un Sospetto Focolaio di Tubercolosi (TBC) Bovina con conseguente sospensione della Qualifica Sanitaria di Allevamento Ufficialmente indenne da Tubercolosi (TBC) Bovina, in loc. Costa San Severo – Poggiolo, sita nel Comune di Camerino, presso l'Azienda codice aziendale IT007MC343, riguardante n. 3 capi bovini dell'allevamento bovino di proprietà del Sig. Iaiani Costantino;

Visto l'Art. 50 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

al sig. Iaiani Costantino, titolare dell'Azienda, codice aziendale IT007MC343, sita nel Comune di Camerino in loc. Costa San Severo - Poggiolo, di applicare le seguenti misure:

- 1) l'isolamento e il sequestro degli animali presenti;

- 2) l'abbattimento di eventuali altri bovini rivelatisi infetti da Tubercolosi Bovina, entro e non oltre **15 (quindici)** giorni dalla notifica della presente Ordinanza;
- 3) di impedire l'accesso a persone estranee e di tenere lontani cani, gatti ed animali da cortile;
- 4) di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali di luoghi vicini;
- 5) di non trasportare fuori del luogo infetto bovini, equini, suini, animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
- 6) di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
- 7) divieto di utilizzare latte bovino per l'alimentazione umana; il latte può essere utilizzato per gli animali dell'allevamento purché bollito o comunque risanato;
- 8) divieto di monta delle bovine;
- 9) i vitelli nati da madri infette devono essere allevati in condizioni di isolamento e sottoposti alle prove diagnostiche previste dall'allegato 1 del D.M. 15/12/1995 n. 592;
- 10) il personale addetto al governo degli animali dovrà provvedere alla sistematica disinfezione del vestiario e delle calzature;
- 11) di non effettuare qualsiasi movimento di animali dall'allevamento, salvo per quelli destinati alla macellazione debitamente autorizzata dall'autorità sanitaria prevista ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 02/02/1954 n. 320, Regolamento di Polizia Veterinaria;
- 12) di effettuare, entro sette giorni dall'eliminazione dei capi infetti, la pulizia e la disinfezione dei ricoveri, delle attrezzature e degli utensili usati per gli animali sotto controllo ufficiale. Il Veterinario ufficiale rilascerà la relativa certificazione di avvenuta disinfezione;
- 13) il letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dalla mandria infetta, sia posto in luogo inaccessibile agli animali recettivi alla Tubercolosi, cosparso con un disinfettante appropriato o raccolto e conservato per almeno cinque mesi dall'eliminazione dell'ultimo capo infetto, prima dell'utilizzo. In nessun caso può essere utilizzato per lo spargimento su orticole;
- 14) di far effettuare i dovuti controlli previsti dalla normativa vigente su tutti i bovini presenti. La prima prova deve essere effettuata quanto prima dalla rilevazione del capo sospetto;
- 15) che il ripopolamento di tale allevamento può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a quarantadue giorni di età abbiano reagito negativamente alle prove di cui al punto 14 (due prove negative);
- 16) denunciare al Servizio Veterinario, Sanità Animale, dell'A.S.U.R. Marche, Area Vasta, 3 di Macerata, qualsiasi caso di morte si verifichi ed eventuale

scomparsa di animali;

- 17) le misure previste dalla presente ordinanza rimangono in vigore fino a che la seconda prova tubercolinica, prevista al punto 15, effettuata su tutti gli animali dell'allevamento, abbia dato esito negativo. Il Servizio Veterinario provvederà alla riattribuzione della qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne nei modi previsti dalla normativa;
- 18) per quanto non previsto dal presente provvedimento, s'intendono richiamate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 19) il Comando di Polizia Locale, i Carabinieri Forestali, tutte le forze di Polizia ed il Servizio Veterinario dell'A.S.U.R. Marche, Area Vasta 3, sono incaricati del rispetto della presente Ordinanza;
- 20) notificare la presente ordinanza al sig. Iaiani Costantino, presso l'azienda codice aziendale IT007MC343, sita nel Comune di Camerino in loc. Costa San Severo - Poggiole e trasmettere copia di avvenuta notifica al Servizio Veterinario dell'A.S.U.R. Marche, Area Vasta 3 di Macerata;

NOMINA

il sig. Iaiani Costantino responsabile della custodia e detenzione, a titolo non oneroso, di tutti gli animali dell'allevamento bovino dell'azienda, codice aziendale IT007MC343, che si trovano nel Comune di Camerino in loc. Costa San Severo - Poggiole, con obbligo di rispettare ed applicare i punti sopracitati della presente ordinanza.

La non osservanza alla presente Ordinanza sarà perseguita nei modi e tempi di legge.

Inviare la presente ordinanza a:

- Comando di Polizia Locale del Comune di Camerino
- Carabinieri Forestali - Comando Stazione di Camerino
pec: cs.camerino@pec.corpoforestale.it
- A.S.U.R. Marche, Area Vasta 3, Servizio Veterinario Sanità Animale di Macerata
p.e.c.: areavasta3.asur@emarche.it

IL SINDACO
Dr. Sandro Sborgia

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 50 dello Statuto Comunale, si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa dell'atto.

21-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Francesco Maria Aquili

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, 22-12-2020

Il Funzionario delegato
Dr. Francesco Maria Aquili